

Standard PEFC Italia

ITA 1002

**Schema di Certificazione della
Catena di Custodia dei prodotti di
origine forestale**

REV.	DATA	MOTIVAZIONE	CONVALIDA	APPROVAZIONE
4	31/10/2008	Modifica punto 3.4.2.1		
3	05/10/2007	Modifica punto 3.1.2.5 ed eliminazione al punto 3.3.5		
2	15/02/2007	Inserimento appendici 7 e 8		
1	30/03/2006	Traduzione aggiornamenti allegato 4 PEFCC approvati dall'assemblea dei soci		
0	16/02/2005	Traduzione allegato 4 PEFCC		

Informativa di spiegazione del documento normativo

Il presente documento è la traduzione ufficiale dell'Allegato 4 PEFCC approvato a Santiago del Cile il 29 ottobre 2004 ed emendato il 17 giugno 2005.

Si fa presente che al momento dell'approvazione a livello internazionale alcuni riferimenti normativi (ISO 14001) non sono stati aggiornati per errore. La traduzione non può incorporare questo aggiornamento, ma inseriamo a titolo informativo per gli utenti i cambiamenti che interessano l'appendice 3.

Requisiti di ITA 1002	UNI EN ISO 14001:2004
Sezione 2: Requisiti per la catena di custodia – metodo di separazione fisica	4.4.6
Sezione 3: Requisiti per la catena di custodia – metodo basato sulla percentuale	4.4.6
Sezione 4: Requisiti minimi del Sistema di Gestione	
4.2 Responsabilità e autorità	
4.2.1 Responsabilità di gestione	4.4.1
4.2.2 Responsabilità ed autorità	4.4.1
4.3 Procedure documentate	4.4.4, 4.4.5
4.4 Registrazioni	4.5.4
4.5 Gestione delle risorse	
4.5.1 Risorse umane / personale	4.4.1, 4.4.2
4.5.2 Attrezzature tecniche	4.4.1
4.6 Ispezione e controllo	4.5.3, 4.5.5

Si aggiunge anche che due linee guida IAF, insieme alla Convenzione CITES, non sono state inserite nei riferimenti normativi ufficiali, pur essendo state espressamente citate dallo standard: le segnaliamo qui di seguito per completezza d'informazione.

IAF GD 1:2003 Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 62:1996

IAF GD 6:2003 Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 66:1999

IUCN 1975 CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

A fine documento è stata inserita la versione in inglese, per assicurare che, nel caso di traduzione non perfettamente aderente allo spirito del normatore, si possa verificare la versione originale.

Sommario	
Informativa di spiegazione del documento normativo	3
Prefazione	7
Introduzione	7
Sezione 1: Generalità	7
1.1 Scopo	7
1.2 Riferimenti	8
1.3 Definizioni	8
1.3.1 Altri materiali (1.3.10).....	8
1.3.2 Catena di custodia di prodotti di origine forestale (1.3.3)	9
1.3.3 Dichiarazione / Etichetta (1.3.5)	9
1.3.4 Etichettatura (1.3.8)	9
1.3.5 Fibre e legno riciclato (1.3.15)	9
1.3.6 Fonti controverse (1.3.4).....	9
1.3.7 Legno e fibra post-consumo (1.3.13)	9
1.3.8 Lotto di produzione (1.3.14).....	9
1.3.9 Materia prima certificata (1.3.1).....	9
1.3.10 Materia prima a base legnosa (1.3.16)	9
1.3.11 Materie prime neutrali (1.3.7)	9
1.3.12 Origine (1.3.9)	9
1.3.13 Prodotto certificato (1.3.2).....	10
1.3.14 Prodotto di origine forestale (1.3.6).....	10
1.3.15 Separazione fisica (1.3.11)	10
1.3.16 Sotto prodotti pre-consumo (1.3.12)	10
Sezione 2: Requisiti per la catena di custodia – metodo di separazione fisica ..	10
2.1 Requisiti generali per la separazione fisica	10
2.2 Identificazione dell'origine	11
2.2.1 Identificazione a livello di consegna	11
2.2.2 Identificazione a livello del fornitore	11
2.3 Separazione delle materie prime certificate	11
2.4 Vendita di prodotti certificati	11
Sezione 3: Requisiti per il processo di catena di custodia –	
metodo basato sulla percentuale	12
3.1 Requisiti generali per i metodi basati sulla percentuale	12
3.1.1 Applicazione del metodo basato sulla percentuale.....	12

3.1.2. Definizione del lotto di produzione	12
3.2 Identificazione dell'origine	13
3.2.1 Identificazione a livello di consegna	13
3.2.2 Identificazione a livello della fornitura	13
3.3 Calcolo della percentuale di materia prima certificata.....	13
3.4 Trasferimento della percentuale calcolata ai prodotti in uscita	14
3.4.1 Metodo della percentuale media	14
3.4.2 Metodo del credito di volume	14
3.5 Vendita di prodotti	15
3.6 Fonti controverse.....	15
Sezione 4: Requisiti minimi del Sistema di Gestione.....	16
4.1 Requisiti generali.....	16
4.2 Responsabilità e autorità.....	16
4.2.1 Responsabilità di gestione.....	16
4.2.2 Responsabilità e autorità per la catena di custodia.....	16
4.3 Procedure documentate.....	16
4.4 Gestione delle registrazioni.....	16
4.5 Gestione delle risorse	17
4.5.1 Risorse umane / personale.....	17
4.5.2 Attrezzature tecniche.....	17
4.6 Ispezione e controllo	17
Appendice 1: Specifica del Consiglio PEFC sull'origine per l'utilizzo di etichetta e dichiarazioni PEFC	18
Appendice 2: Implementazione della Catena di Custodia con riferimento a ISO 9001:2000	19
Appendice 3: Implementazione della Catena di Custodia in riferimento a ISO 14001:1996.....	20
Appendice 4: Implementazione di ITA 1002 in organizzazioni multi-sito	21
Introduzione	21
Definizioni.....	21
Criteri di eleggibilità per l'organizzazione multi-sito	21
Funzione e responsabilità dell'ufficio centrale	22
Funzioni e responsabilità dei siti	22

Appendice 5: Calcolo della percentuale di materia prima certificata	24
Appendice 6: Specificazione dell'origine per i propositi dell'etichetta e le dichiarazioni del PEFC che coprono le materie prime riciclate	30
1. Introduzione	30
2. Dichiarazioni su materie prime a base legnosa certificate PEFC.....	30
2.1 Materie prime certificate (Vc)	30
2.2 Materie prime neutrali.....	30
2.3 Altre materie prime (Vo).....	30
3. Dichiarazioni sulle materie prime riciclate (Materia prima "Riciclata PEFC").....	31
3.1 Materia prima certificata (Vc).....	31
3.2 Materie prime neutrali.....	31
3.3 Altre materie prime	31
4. Utilizzo dei metodi di catena di custodia.....	31
Appendice 7: Implementazione dei requisiti al fine di evitare l'approvvigionamento di materie prime da fonti controverse	33
1. Obiettivi e Ambito di applicazione	33
2. Autodichiarazione dei fornitori	33
3. Valutazione di rischio	33
4. Programma di verifiche di seconda o terza parte.....	36
4.1 Generale	36
4.2 Identificazione della catena della fornitura	37
4.3 Ispezioni sul campo.....	37
4.4 Misure correttive e preventive	37
Appendice 8: Norme del PEFC Council sulle origini, gli scopi del marchio e dichiarazioni PEFC dei prodotti forestali non legnosi.....	38
Introduzione	38

Prefazione

Il testo di questo documento è stato sviluppato dal Gruppo di Lavoro sulla Chain of Custody e sull'Etichettatura del PEFC Council in un processo aperto e trasparente, che ha incluso la consultazione pubblica ed è stato ufficialmente adottato dall'Assemblea Generale del Consiglio PEFC in data 29/10/2004 ed emendato il 17 giugno 2005 e accettato come riferimento di norma italiana il 20 gennaio 2006 dal Consiglio di Amministrazione PEFC Italia riunitasi a Trento e dall'assemblea dei soci PEFC Italia il 30 marzo 2006 a Viadana (MN).

Questo standard può essere approvato e utilizzato da qualsiasi schema di certificazione forestale o di etichettatura che includa le norme della "catena di custodia" allo scopo di usare dichiarazioni e/o etichette che fanno riferimento alle origini delle materie prime inclusi nei prodotti derivanti dalla foresta.

Introduzione

L'obiettivo della catena di custodia è creare un collegamento di informazioni tra la materia prima presente in un prodotto di origine forestale e l'origine di tale materia prima.

Un sempre maggior numero di consumatori cerca prove di pratiche aziendali ambientalmente compatibili e vuole rassicurazioni e conferma dalle industrie di trasformazione di legname che il legno che viene utilizzato proviene da fonti gestite in modo sostenibile. Le imprese hanno quindi bisogno di un meccanismo affidabile e credibile per poter fornire ai clienti informazioni sull'origine delle materie prime. Questo standard sulla catena di custodia, implementato insieme alla certificazione forestale e/o schemi di etichettatura, fornisce questo meccanismo.

Sezione 1: Generalità

1.1 Scopo

Questo documento specifica i requisiti della catena di custodia che l'organizzazione deve soddisfare se le dichiarazioni e/o etichette, che fanno riferimento all'origine delle materie prime presenti nel prodotto venduto/trasferito, sono da considerarsi credibili e affidabili.

In questo documento il termine *organizzazione* è usato per riferirsi a qualsiasi ente che si occupa del raccolto, trasporto, trattamento o della trasformazione di prodotti di origine forestale in ogni fase, dalla foresta al consumatore finale.

I requisiti della catena di custodia descrivono il processo per giungere dalle informazioni sull'origine associate alle materie prime acquistate, alle informazioni sull'origine che sono allegate al prodotto dell'organizzazione. Questo documento descrive due approcci a scelta riguardanti la catena di custodia: la separazione fisica e il metodo basato sulla percentuale.

Il documento indica inoltre i requisiti minimi del sistema di gestione per l'attuazione e la gestione del processo di rintracciabilità (catena di custodia). La qualità di un'organizzazione (UNI EN ISO 9001:2000) o il sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti minimi del sistema di gestione definiti nella sezione 4 di questo documento e per adattare i requisiti al processo di certificazione definito nella sezione 2 o 3.

Questo documento deve essere usato insieme ai requisiti che specificano l'origine, la quale deve essere verificata tramite la catena di custodia. Tali requisiti possono essere trasmessi attraverso una certificazione forestale e/o uno schema di etichettatura che fanno riferimento alla dichiarazione/i e etichetta/e specifica/e dello schema oppure dall'organizzazione stessa in riferimento alla dichiarazione/i ed etichetta/e specifica/e dell'organizzazione. L'uso di etichette e dichiarazioni,

basato sull'attuazione di questo documento, deve essere in conformità con le norme UNI EN ISO 14020.

Questo documento può essere utilizzato per l'auto-dichiarazione di un'organizzazione, per certificazioni di seconda parte o certificazioni di terza parte. Il tipo di valutazione di conformità e di requisiti specifici utilizzati per questo tipo di operazione deve essere specificato da una certificazione forestale o schema di etichettatura in uso insieme al documento.

La valutazione di conformità effettuata con una certificazione di terza parte è considerata una certificazione di prodotto e deve essere in conformità con la norma ISO/IEC Guide 65/1996.

In questo documento il termine "deve" è utilizzato per indicare le disposizioni che sono obbligatorie. Il termine "dovrebbe" è usato per indicare le disposizioni che, anche se non sono obbligatorie, dovrebbero essere adottate e implementate.

1.2 Riferimenti

Questa norma incorpora testi aggiornati e non, facenti riferimento ad altre pubblicazioni. Questi riferimenti normativi sono citati nei luoghi appropriati all'interno del testo e sono elencati qui di seguito. Devono essere applicate le ultime edizioni delle citate pubblicazioni qui sotto riportate.

ISO / IEC Guide 65:1996 General Requirements for bodies operating product certification systems

ISO / IEC Guide 2:1996 Standardization and related activities - General vocabulary

ISO 9000:2000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary

ISO 9000:2000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (N.d.t. in Italia: UNI EN ISO 9000:2000 Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e terminologia)

ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements (N.d.t. in Italia: UNI EN ISO 9001:2000 Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti)

ISO 14001:2004 Environmental Management Systems – Specification with guidance for use (N.d.t. in Italia: UNI EN ISO 14001:2004 Sistemi di Gestione – Specifiche con Guida all'Uso)

ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations - General principles (N.d.t. in Italia: UNI EN ISO 14020:2000 Etichette e dichiarazioni ambientali – Principi generali)

1.3 Definizioni

Per gli scopi di questo standard, si applicano le definizioni attinenti fornite dalla ISO/IEC Guide 2 e UNI EN ISO 9000:2000, insieme alle seguenti definizioni (tra parentesi il paragrafo di riferimento della versione in inglese):

1.3.1 Altri materiali (1.3.10)

Materia prima diversa dalla materia prima certificata e neutrale

Nota: I criteri di qualifica di altre materie prime possono essere stabiliti da uno specifico schema di certificazione forestale o di etichettatura oppure dall'organizzazione stessa per le proprie etichette e/o dichiarazioni.

1.3.2 Catena di custodia di prodotti di origine forestale (1.3.3)

Tutti i cambiamenti di custodia di prodotti di origine forestale e prodotti derivati, durante le fasi di raccolta, trasporto, trasformazione e distribuzione dalla foresta all'uso finale.

1.3.3 Dichiarazione / Etichetta (1.3.5)

Asserzione che indica certi aspetti di un prodotto.

1.3.4 Etichettatura (1.3.8)

Uso di **etichette** (sul prodotto e al di fuori del prodotto).

1.3.5 Fibre e legno riciclato (1.3.15)

Legno e fibre post-consumo e sotto prodotti pre-consumo.

1.3.6 Fonti controverse (1.3.4)

Tagli forestali (utilizzazioni) illegali o non autorizzati.

1.3.7 Legno e fibra post-consumo (1.3.13)

Legno e fibre usate in precedenza in prodotti di consumo o commerciali, scartati per un successivo riutilizzo, riciclo o smaltimento, esclusi i residui di segherie e di tagli forestali.

1.3.8 Lotto di produzione (1.3.14)

Insieme di prodotti trasformati o commercializzati nei processi individuati durante un definito periodo di tempo dichiarato.

1.3.9 Materia prima certificata (1.3.1)

Materia prima la cui **origine** è coperta dalle dichiarazioni della catena di custodia.

1.3.10 Materia prima a base legnosa (1.3.16)

Materia prima o prodotto intermedio basata sul legno (ad es. tondame, cippato, segatura, tavolame, pannelli di legno, pasta cellulosa, carta, sughero, corteccia, resina).

1.3.11 Materie prime neutrali (1.3.7)

Materia prima la cui **origine** è considerata neutrale nel calcolo della percentuale di certificazione.

Nota: I criteri di qualifica per materie prime neutrali sono definiti attraverso uno specifico schema di certificazione forestale o di etichettatura oppure dall'organizzazione stessa per gli scopi della propria etichetta e/o dichiarazioni.

1.3.12 Origine (1.3.9)

Informazioni riguardanti le materie prime utilizzate nel prodotto con riferimento a (i) le proprietà del luogo dal quale deriva la materia prima (i.e. foreste certificate, fonti controverse, materie prime riciclate, ecc.) oppure (ii) luogo specifico dal quale deriva la materia prima.

Nota 1: Per gli scopi delle dichiarazioni delle certificazioni forestali viene adottata la prima opzione “le proprietà del luogo dal quale deriva la materia prima”.

La seconda opzione “luogo dal quale deriva la materia prima” è da utilizzare solo per il metodo di separazione fisica, quando un’organizzazione ha deciso di rintracciare il luogo specifico dal quale deriva la materia prima (particella forestale, ecc.).

Nota 2: La definizione dell’origine (es. “proprietà del luogo” o “luogo specifico”) è specificata con (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura pertinente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure (ii) dall’organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l’uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni.

1.3.13 Prodotto certificato (1.3.2)

Prodotto che include **materie prime** certificate verificate dalla catena di custodia.

Nota: I criteri di qualifica per materie prime certificate sono definiti attraverso uno specifico schema di certificazione forestale o di etichettatura oppure dall’organizzazione stessa per gli scopi della propria etichetta e/o dichiarazioni.

Nota: esempi di utilizzazioni illegali o non autorizzati includono i tagli d’utilizzazione in aree forestali protette dalla legge come anche in aree forestali ufficialmente dichiarate da autorità governative (o ente con autorità legale a tale scopo) come prossime a diventare strettamente protette dalla legge, in cui il taglio è stato effettuato senza un permesso rilasciato dalle autorità governative (o ente con autorità legale a tale scopo).

1.3.14 Prodotto di origine forestale (1.3.6)

Prodotto che contiene materie prime provenienti da foreste.

1.3.15 Separazione fisica (1.3.11)

Una procedura durante la quale vari tipi di materie prime di diverse origini sono mantenute separate in modo che le origini della materia prima utilizzata in un prodotto siano chiare.

1.3.16 Sotto prodotti pre-consumo (1.3.12)

Legno e fibre sotto forma di segatura, legno fibroso, scarti del processo di stampa, scarti di legno massiccio o scarti di legno composito derivanti da una qualsiasi trasformazione del legno o processo di lavorazione e che possono essere sia recuperati e riciclati come materia prima per un processo di lavorazione oppure bruciati.

Sezione 2: Requisiti per la catena di custodia – metodo di separazione fisica

2.1 Requisiti generali per la separazione fisica

- L’organizzazione che applica il metodo di separazione fisica deve garantire che le materie prime vengono mantenute separate o chiaramente identificabili in tutte le fasi della produzione o del processo commerciale.
- L’organizzazione, le cui materie prime certificate non sono mescolate con altre materie prime e/o le cui materie prime possono essere identificate durante l’intero processo, dovrebbe usare la separazione fisica come prima scelta.

2.2 Identificazione dell'origine

2.2.1 Identificazione a livello di consegna

L'organizzazione deve identificare e verificare la categoria d'origine di tutte le materie prime in entrata. I documenti d'accompagnamento di ogni spedizione di materie prime devono indicare almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione del fornitore,
2. quantità della spedizione,
3. data di spedizione / periodo di spedizione / periodo di registrazione contabile
4. categoria dell'origine (inclusa la percentuale di materie prime certificate se il fornitore utilizza il metodo della percentuale).

Nota 1: Le categorie delle materie prime sono specificate o da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura pertinente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni.

Nota 2: La percentuale della materia prima certificata dovrebbe anche essere nota (in concordanza con la lettera d)) all'organizzazione che applica la separazione fisica (ad es. nel commercio) se il fornitore applica il metodo basato sul calcolo percentuale.

2.2.2 Identificazione a livello del fornitore

L'organizzazione deve richiedere a tutti i fornitori di materie prime certificate la documentazione che attesta che i criteri per i fornitori di materie prime certificate sono stati soddisfatti.

Nota: I criteri che il fornitore di materie prime certificate deve rispettare sono specificati da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura pertinente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni.

2.3 Separazione delle materie prime certificate

Le materie prime certificate devono rimanere chiaramente identificabili durante l'intero processo di produzione, commercio e stoccaggio. Ciò si ottiene attraverso la:

- (a) separazione fisica in termini di spazio di produzione e stoccaggio oppure
- (b) separazione fisica in termini temporali oppure
- (c) identificazione permanente delle materie prime.

2.4 Vendita di prodotti certificati

2.4.1. Al momento della vendita o del trasferimento dei prodotti certificati ad un'altra entità, l'organizzazione deve fornire al cliente un documento che attesta la conformità dei prodotti ai requisiti della catena di custodia.

Nota: I criteri per il documento che attesta la conformità ai requisiti della catena di custodia sono specificati da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura pertinente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni.

2.4.2 L'organizzazione deve garantire che tutta la documentazione di spedizione del prodotto certificato indichi chiaramente almeno le seguenti informazioni:

- a) identificazione dell'organizzazione,
- b) quantità della spedizione,
- c) data di spedizione / periodo di spedizione / periodo di registrazione contabile
- d) categoria dell'origine (inclusa la percentuale di materie prime certificate se il fornitore utilizza il metodo di percentuale).

Nota: Le categorie dell'origine della materia prima sono specificate da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura pertinente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni.

2.4.3 Se l'organizzazione usa il logo o l'etichetta, sia sul prodotto che al di fuori del prodotto l'utilizzo deve essere effettuato secondo i termini e le condizioni del contratto sull'uso del logo, firmato dal utente-licenziatario e dal proprietario del copyright del logo o dal suo agente autorizzato.

Sezione 3: Requisiti per il processo di catena di custodia – metodo basato sulla percentuale

3.1 Requisiti generali per i metodi basati sulla percentuale

3.1.1 Applicazione del metodo basato sulla percentuale

Il metodo basato sulla percentuale, della catena di custodia, è prevista per organizzazioni che adottano processi di produzione / commercio in cui le materie prime certificate sono mescolate con altre categorie di materie prime e in cui le materie prime certificate non possono essere facilmente identificate nei prodotti in uscita.

3.1.2. Definizione del lotto di produzione

3.1.2.1 L'organizzazione deve implementare i requisiti della catena di custodia di questo documento normativo per il lotto di produzione dichiarato.

3.1.2.2 L'organizzazione deve identificare il lotto/lotti di produzione basandosi sui seguenti criteri:

- materie prime incluse nel prodotto facenti parte del lotto di produzione
- luogo in cui i prodotti facenti parte del lotto di produzione sono stati prodotti,
- periodo di tempo durante il quale i prodotti facenti parte del lotto di produzione sono stati prodotti o venduti / trasferiti.

3.1.2.3 Il lotto di produzione deve essere associato con (i) un singolo prodotto oppure (ii) ad un gruppo di prodotti realizzati dalle stesse o simili materie prime entranti, secondo per esempio, specie, categoria ecc.

3.1.2.4 Il lotto di produzione deve essere associato con prodotti che sono stati realizzati in un unico luogo di produzione.

Nota: Questo requisito non è applicabile ad organizzazioni per le quali il luogo di produzione non può essere chiaramente identificato, per esempio, imprese di gestione forestale, trasporto, commercio, ecc.

3.1.2.5 Il periodo massimo per la definizione del lotto di produzione è 3 mesi.

Nota: Il periodo massimo di tre mesi non è applicato a lotti di prodotto per i quali la percentuale di certificazione è calcolata come percentuale semplice. In questo caso il lotto di produzione è limitato dal periodo di tempo richiesto per la lavorazione dei prodotti inclusi nel lotto di produzione.

3.1.2.6 L'organizzazione deve identificare tutti i prodotti (inclusi nel lotto di produzione, che è controllato dalla catena di custodia) attraverso un numero di lotto con cui è possibile determinare a quale lotto di produzione appartiene il prodotto.

Nota: Identificazione fisica sul prodotto del lotto di produzione non è richiesta se la percentuale di certificazione è applicata sui prodotti venduti / trasferiti quando l'identificazione del lotto di produzione è evidente dai documenti di vendita / spedizione.

3.2 Identificazione dell'origine

3.2.1 Identificazione a livello di consegna

L'organizzazione deve identificare e verificare la categoria d'origine di tutte le materie prime in entrata. I documenti d'accompagnamento di ogni spedizione di materie prime devono almeno indicare le seguenti informazioni:

- (a) identificazione del fornitore,
- (b) quantità della spedizione,
- (c) data di spedizione / periodo di spedizione / periodo di registrazione
- (d) categoria dell'origine, compresa la percentuale di materie prime certificate presenti nel prodotto certificato.

Nota: Le categorie di materie prime sono specificate da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura pertinente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni.

3.2.2 Identificazione a livello della fornitura

L'organizzazione deve richiedere a tutti i fornitori di materie prime certificate la documentazione che attesta che il fornitore abbia soddisfatto i criteri riguardanti i fornitori di materie prime.

Nota: I criteri che il fornitore di materie prime certificate deve rispettare sono specificate da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura pertinente, se la catena di custodia è effettuata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è effettuata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni.

3.3 Calcolo della percentuale di materia prima certificata

3.3.1 L'organizzazione deve calcolare la percentuale di certificazione separatamente per ogni lotto di produzione secondo la seguente formula:

$$P_c [\%] = \frac{V_c}{V_c + V_o} \cdot 100$$

P_c Percentuale di materia prima certificata

V_c Materia prima certificata

V_o Altra materia prima

Nota 1: Le categorie dell'origine della materia prima incluse nella formula di calcolo sono specificate da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura pertinente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni.

Nota 2: Un sistema di certificazione e/o uno schema di etichettatura o la stessa organizzazione (vedi nota 1) possono definire i criteri per la materia prima neutrale. Quindi, il volume totale della materia prima è la somma della materia prima certificata, materia prima neutrale e altra materia prima. ($V_t = V_c + V_o + V_n$; dove V_t è la materia prima totale e V_n la materia prima neutrale).

3.3.2 L'organizzazione deve calcolare la percentuale di certificazione basandosi su un'unità di misura da utilizzare per tutte le materie prime incluse nel calcolo. In caso di conversione all'unità di misurazione usata per il calcolo, l'organizzazione deve usare soltanto metodi e proporzioni di conversione ufficiali. Se non esiste una proporzione di conversione ufficiale adatta, l'organizzazione deve definire e usare una proporzione di conversione interna credibile e giusta.

3.3.3 Se la materia prima in entrata include solo una parte di materie prime certificate allora solo la quantità che, secondo la dichiarazione del fornitore, corrisponde alla percentuale di certificazione reale può essere inserita nella formula di calcolo come materia prima

certificata. Il resto della materia prima deve essere inserita nel calcolo sotto la voce altre materie prime.

3.3.4 L'organizzazione deve calcolare la percentuale di certificazione secondo la:

- a) percentuale semplice oppure
- b) percentuale media mobile.

3.3.5 L'organizzazione che applica la percentuale semplice di certificazione deve usare nel calcolo le materie prime incluse nel lotto di produzione specifico per il quale viene calcolata la percentuale di certificazione.

3.3.6 L'organizzazione che applica la percentuale media mobile deve calcolare la percentuale di certificazione per il lotto di produzione specifico usando la quantità di materie prime ottenute nel periodo di tempo precedente specificato. Il tempo massimo del periodo di calcolo della media mobile non deve superare i 12 mesi.

Nota: L'organizzazione, che ha scelto il metodo della media mobile in 12 mesi, calcola la percentuale di certificazione considerando la quantità di materie prime in entrata nei 12 mesi precedenti.

3.4 Trasferimento della percentuale calcolata ai prodotti in uscita

3.4.1 Metodo della percentuale media

L'organizzazione, che applica il metodo di percentuale media, deve usare la percentuale di certificazione per tutti i prodotti facenti parte del lotto di produzione per cui è stato effettuato il calcolo.

Nota 1: Non viene indicato nessun limite minimo per l'uso del metodo di percentuale media. Tuttavia, i singoli schemi di certificazione forestale o di etichettatura possono porre un limite minimo per l'uso della propria etichetta e/o dichiarazione.

Nota 2: Se la percentuale di certificazione per il lotto di produzione è ad es. 54% allora tutti i prodotti facenti parte di questo lotto di produzione possono essere venduti come prodotti certificati che includono 54% di materie prime certificate.

3.4.2 Metodo del credito di volume

3.4.2.1 Il credito di volume deve essere distribuito ai prodotti in uscita in modo che i prodotti certificati siano considerati come contenenti il 100% di materia prima certificata o come contenenti meno del 100% di materia prima certificata e soddisfare le soglie stabilite dall'azienda. Il risultato del volume dei prodotti certificati moltiplicato per la percentuale in uscita di materia prima certificata inclusa nei prodotti certificati sarà uguale al credito di volume applicato.

Nota: Se ad esempio la certificazione percentuale per il lotto di produzione di 100 tonnellate di prodotto in uscita è del 54%, allora il credito di volume è di 54 tonnellate di prodotto in uscita. L'azienda può vendere o 54 tonnellate di prodotti che includono il 100% di materia prima certificata oppure x tonnellate di prodotti certificati contenenti y % di materia prima certificata, dove $x \cdot y = \text{credito di volume applicato}$ (ad esempio: 77 tonnellate di prodotti in uscita possono essere venduti come prodotti certificati contenenti il 70% di materia prima certificata, ovvero $77 \cdot 0,70 = 54 \text{ t}$).

3.4.2.2 L'organizzazione che non è capace di definire (i) una singola unità di misurazione per tutti i prodotti in uscita del lotto di produzione oppure (ii) che include nella produzione lotti di prodotti con diverse proporzioni tra il volume di materie prime in entrata (input) e il volume di prodotti in uscita (output), deve trasferire la percentuale di certificazione nel credito di volume separatamente per i prodotti con unità di misura o proporzione input/output diverse.

3.4.2.3 L'organizzazione può accumulare i crediti di volume creando una riserva di crediti, che può essere utilizzata per il successivo lotto di produzione. La riserva di crediti deve essere stabilita secondo quanto indicato nel capitolo 3.4.2.2.

3.4.2.4 La quantità totale di crediti cumulati nella riserva di crediti non può superare la somma di crediti entrati nella riserva nell'arco degli ultimi dodici mesi.

3.5 Vendita di prodotti

3.5.1 Quando l'organizzazione vende o trasferisce i prodotti certificati deve fornire al cliente documenti che attestino la conformità ai requisiti della catena di custodia.

Nota: I criteri del documento che attesta l'adempimento ai requisiti della catena di custodia sono specificati da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura pertinente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni.

3.5.2 L'organizzazione deve garantire che i documenti d'accompagnamento di spedizione dei prodotti certificati indichino chiaramente almeno le seguenti informazioni:

- a) identificazione dell'organizzazione,
- (b) quantità della spedizione,
- (c) data di spedizione / periodo di spedizione / periodo di registrazione
- (d) categoria di origine (compresa la percentuale effettiva di materie prime certificate presenti nel prodotto certificato).

3.5.3 Se l'organizzazione usa il logo, sia sul prodotto che al di fuori del prodotto, l'utilizzo deve rispettare i termini e le condizioni del contratto sull'uso del logo firmato dal utente-licenziatario e dal proprietario del copyright del logo o dal suo agente autorizzato.

3.6 Fonti controverse

3.6.1 L'organizzazione deve stabilire misure adeguate per garantire che nei prodotti certificati non siano presenti materie prime da fonti controverse.

3.6.2 L'organizzazione deve richiedere a tutti i fornitori di materie prime derivanti da foreste, che non siano classificate come materie prime certificate, almeno un'auto-dichiarazione firmata che garantisca che le materie prime fornite non provengano da fonti controverse. L'organizzazione che ha firmato contratti con i suoi fornitori deve includere una simile dichiarazione nei contratti.

3.6.3 L'organismo deve valutare un potenziale rischio di acquisire materie prime da fonti controverse e, se esiste un alto rischio che le materie provengano da fonti controverse, stabilire un programma di verifica basato su controlli a campione delle auto-dichiarazioni con un controllo di seconda o terza parte.

Nota: La valutazione di un rischio potenziale, eseguita dall'organizzazione, dovrebbe essere basata a livello regionale /nazionale.

3.6.4 L'organizzazione che acquista materie prime derivanti da specie minacciate e in via d'estinzione, classificate dal CITES, deve rispettare tutte le norme definite dal CITES e altre regolamentazioni nazionali e internazionali.

Sezione 4: Requisiti minimi del Sistema di Gestione

4.1 Requisiti generali

L'organizzazione deve applicare un sistema di gestione che sia in conformità con i seguenti elementi di questo documento normativo, che assicura la corretta attuazione e il giusto mantenimento della catena di custodia. Il sistema di gestione deve essere appropriato al tipo, alla gamma e al volume di lavoro svolto.

Nota: Un sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione (ISO 9001:2000) o un sistema di gestione ambientale (ISO 14001:1996) possono essere usati per soddisfare i requisiti minimi dei sistemi di gestione definiti in questo documento normativo.

4.2 Responsabilità e autorità

4.2.1 Responsabilità di gestione

- 4.2.1.1** La Dirigenza dell'organizzazione deve definire e documentare il proprio impegno ad applicare e rispettare i requisiti della catena di custodia in conformità con questo documento normativo. L'impegno dell'organizzazione deve essere reso chiaro al personale, ai fornitori, ai clienti e alle altre parti interessate.
- 4.2.1.2** La Dirigenza dell'organizzazione deve nominare un membro della Direzione che, a prescindere da altre responsabilità, deve assumersi le totali responsabilità ed autorità riguardanti la catena di custodia.
- 4.2.1.3** La Dirigenza dell'organizzazione deve eseguire una revisione periodica della catena di custodia dell'organizzazione stessa e della conformità ai requisiti di questo documento.

4.2.2 Responsabilità e autorità per la catena di custodia

L'organizzazione deve identificare il personale il cui lavoro ha effetto sull'attuazione e sul mantenimento della catena di custodia e deve stabilire responsabilità e autorità concernenti la catena di custodia:

- (a) approvvigionamento di materie prime e identificazione dell'origine,
- (b) lavorazione del prodotto che comprenda la separazione fisica o il calcolo di percentuale e il trasferimento dei risultati ai prodotti in uscita,
- (c) vendita ed etichettatura del prodotto,
- (d) gestione delle registrazioni,
- (e) audit interni e controllo di non-conformità.

Nota: La responsabilità e l'autorità concernenti la catena di custodia, dichiarati qui sopra, possono essere cumulate.

4.3 Procedure documentate

Le procedure dell'organizzazione per la catena di custodia devono essere documentate. La documentazione della catena di custodia deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- (a) descrizione del flusso di materie prime all'interno del processo di produzione,
- (b) struttura organizzativa, responsabilità e autorità concernenti la catena di custodia,
- (c) procedure per la catena di custodia, comprendenti tutti i requisiti di questo documento.

4.4 Gestione delle registrazioni

- 4.4.1** L'organizzazione deve stabilire e mantenere registrazioni per fornire prove di conformità con i requisiti e la sua efficienza e efficacia. L'organizzazione deve tenere almeno le seguenti registrazioni:

- (a) registrazioni di tutti i fornitori di materie prime derivanti da foreste, incluse le informazioni che attestano la conformità ai requisiti da parte dei fornitori,
- (b) registrazioni sull'acquisto di tutte le materie prime derivanti da foreste, incluse informazioni relative alla loro origine,
- (c) registrazioni sulla vendita di tutti i prodotti derivanti da foreste, incluse informazioni relative alle origini dichiarate di questi prodotti,
- (d) registrazioni di audit interni, non-conformità verificatesi e le azioni correttive effettuate.

4.4.2 L'organizzazione deve mantenere queste registrazioni per un periodo minimo di cinque anni.

4.5 Gestione delle risorse

4.5.1 Risorse umane / personale

L'organizzazione deve garantire che tutto il personale che svolge lavori inerenti all'attuazione e al mantenimento della catena di custodia sia competente e abbia la formazione, l'istruzione, le capacità e le esperienze appropriate.

4.5.2 Attrezzature tecniche

L'organizzazione deve identificare, fornire e mantenere le infrastrutture e le attrezzature tecniche necessarie per l'applicazione e il mantenimento efficace della catena di custodia dell'organizzazione in conformità con i requisiti di questo documento normativo.

4.6 Ispezione e controllo

4.6.1 L'organizzazione deve condurre audit interni, ad intervalli di almeno un anno, che tengano in considerazione tutti i requisiti di questo documento normativo e stabiliscano misure correttive e, se necessario, preventive.

4.6.2 La relazione dell'audit interno deve essere rivisto dalla Dirigenza dell'organizzazione almeno una volta all'anno.

Appendice 1: Specifica del Consiglio PEFC sull'origine per l'utilizzo di etichetta e dichiarazioni PEFC

(Obbligatoria per una organizzazione che utilizzi etichetta e dichiarazioni PEFC)

Introduzione

La definizione dell'origine, tracciata da questa appendice, deve essere usata insieme ai requisiti del documento normativo quando l'organizzazione istituisce una catena di custodia per l'uso del logo e/o delle dichiarazioni PEFC.

Materia prima certificata (Vc):

Include materie prime a base di legno vendute come "certificate PEFC":

- (a) dal fornitore con un certificato di gestione forestale valido, emesso da un ente di registrazione/certificazione accreditato, valutato in conformità con i requisiti dello schema di certificazione forestale approvato dal Consiglio PEFC,
- (b) dal fornitore con un documento che conferma la sua adesione ad una regione o un gruppo con un certificato di gestione forestale valido, come indicato in (a),
- (c) dal fornitore con un certificato valido della catena di custodia, emesso da un ente di registrazione/certificazione accreditato, valutato in conformità con questo documento normativo e usato insieme a questa definizione d'origine delle materie prime del Consiglio PEFC o altre definizioni d'origine riconosciute dal Consiglio PEFC,
- (d) dal fornitore con un documento che confermi la sua adesione ad un'organizzazione multi-sito con un certificato di catena di custodia valido, come specificato in (c),
- (e) dal fornitore senza certificato di catena di custodia, che trasferisce una materia prima / prodotto nell'imballaggio originale, che ha ricevuto dal suo fornitore e il cui status di prodotto certificato può essere verificato secondo i punti (a), (b), (c) o (d). In questo caso l'informazione sul prodotto deve includere un'identificazione del fornitore originale certificato e dello status del prodotto certificato.

Nota: I requisiti del Consiglio PEFC per enti certificatori/registrazione accreditati sono specificati nell'allegato 6 del Documento Tecnico del Consiglio PEFC. I certificati emessi dagli enti certificatori accreditati devono includere nome e/o logo dell'ente accreditato e il relativo numero d'accreditamento.

Materie prime neutrali (Vn):

Materie prime non legnose (ad es. fibre di piante d'origine agronomica e stracci), amido, pigmenti e legno raccolto in ambienti urbani (legno urbano).

Legno riciclato e fibre riciclate (legno e fibre post-consumo).

Altre materie prime (Vo):

Materie prime a base legnosa diverse da quelle indicate sotto le voci materie prime certificate e materie prime neutrali.

Appendice 2: Implementazione della Catena di Custodia con riferimento a ISO 9001:2000

(Informativa)

L'organizzazione può applicare i requisiti della catena di custodia specificati in questo documento normativo all'interno del suo Sistema di Gestione per la Qualità stabilita secondo la ISO 9001:2000. L'integrazione dei requisiti della catena di custodia di questo documento normativo nel Sistema di Gestione per la Qualità ai sensi della ISO 9001:2000 è rappresentata in questa tabella:

Requisiti di ITA 1002	ISO 9001:2000
Sezione 2: Requisiti per la catena di custodia – metodo di separazione fisica	7
Sezione 3: Requisiti per la catena di custodia – metodo basato sulla percentuale	7
Sezione 4: Requisiti minimi del Sistema di Gestione	
4.2 Responsabilità e autorità	
4.2.1 Responsabilità di gestione	5.5.2
4.2.2 Responsabilità ed autorità	5.5.1
4.3 Procedure documentate	4.2.1, 4.2.3
4.4 Registrazioni	4.2.4
4.5 Gestione delle risorse	
4.5.1 Risorse umane / personale	6.2
4.5.2 Attrezzature tecniche	6.3
4.6 Ispezione e controllo	8.2.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3

Appendice 3: Implementazione della Catena di Custodia in riferimento a ISO 14001:1996

(Informativa)

L'organizzazione può applicare i requisiti della catena di custodia, indicati in questo documento normativo, nel Sistema di Gestione Ambientale dell'organizzazione stabilito secondo la ISO 14001:1996.

L'integrazione dei requisiti della catena di custodia di questo documento normativo nel Sistema di Gestione Ambientale dell'organizzazione, ai sensi della ISO 14001:1996, è rappresentata in questa tabella:

Requisiti di ITA 1002	ISO 14001:
Sezione 2: Requisiti per la catena di custodia – metodo di separazione fisica	4.4.6
Sezione 3: Requisiti per la catena di custodia – metodo basato sulla percentuale	4.4.6
Sezione 4: Requisiti minimi del Sistema di Gestione	
4.2 Responsabilità e autorità	
4.2.1 Responsabilità di gestione	4.4.1
4.2.2 Responsabilità ed autorità	4.4.1
4.3 Procedure documentate	4.4.4, 4.4.5
4.4 Registrazioni	4.5.3
4.5 Gestione delle risorse	
4.5.1 Risorse umane / personale	4.4.1, 4.4.2
4.5.2 Attrezzature tecniche	4.4.1
4.6 Ispezione e controllo	4.5.2, 4.5.4

Appendice 4: Implementazione di ITA 1002 in organizzazioni multi-sito (Obbligatorio)

Introduzione

Lo scopo di questa appendice è di stabilire linee guida per l'applicazione dei requisiti della catena di custodia in un'organizzazione con una rete di siti, assicurando da un lato, che la certificazione / registrazione della catena di custodia sia pratica e fattibile in termini economici e operativi e dall'altro lato, che la valutazione fornisca un'adeguata affidabilità nella conformità della catena di custodia. Un approccio multi-sito permette anche l'implementazione e la certificazione della catena di custodia in un gruppo di piccole aziende indipendenti.

Questa appendice include solo i requisiti necessari perché le organizzazioni multi-sito possano implementare i requisiti della catena di custodia di questo documento normativo. I requisiti e le linee guida per gli enti di certificazione / registrazione per la valutazione e certificazione di un'organizzazione multi-sito sono descritti nella Guida IAF all'Applicazione della ISO / IEC Guide 62:1996 e della ISO / IEC Guide 66:1996.

Definizioni

Un'organizzazione multi-sito è considerata un'organizzazione con una sede centrale identificata (normalmente e da ora in poi definita "ufficio centrale") nel quale vengono pianificate, controllate e gestite certe attività, e una rete di uffici locali o filiali (siti) in cui queste attività vengono pienamente o parzialmente compiute.

Una tale organizzazione non ha bisogno di essere un'entità unica, tuttavia, tutti i siti devono avere un legame legale o contrattuale con l'ufficio centrale dell'organizzazione ed essere subordinati ad una catena di custodia comune che viene continuamente sottoposta a sorveglianza dall'ufficio centrale. Ciò significa che l'ufficio centrale ha il diritto di applicare, se necessario, azioni correttive in qualsiasi sito. Nei casi in cui tale procedura sia applicabile, questo dovrebbe essere scritto sul contratto tra l'ufficio centrale e i siti.

Esempi di possibili organizzazioni multi-sito sono:

- organizzazioni che operano in franchise,
- aziende con più filiali,
- un gruppo di aziende legalmente indipendenti.

Nota: gruppo di aziende legalmente indipendenti significa una rete di piccole imprese indipendenti associate tra loro in modo da ottenere e mantenere la certificazione della catena di custodia per l'intero gruppo. L'ufficio centrale può essere un'associazione commerciale appropriata, oppure una qualsiasi altra entità con esperienza legale adatta, che è o nominata a questo scopo da un gruppo di membri designati oppure che offre un servizio di gruppo gestito per lo scopo e in conformità con questo documento. L'ufficio centrale può anche essere amministrato da un solo membro del gruppo.

Criteri di eleggibilità per l'organizzazione multi-sito

La catena di custodia dell'organizzazione deve essere amministrata a livello centrale e deve essere sottoposta ad una revisione centrale. Tutti i siti pertinenti (inclusa la sede dell'amministrazione centrale) devono sottoporsi al programma di audit interno dell'organizzazione ed devono essere sottoposti ad audit secondo tale programma, prima dell'inizio del processo di valutazione da parte dell'ente di certificazione/registrazione.

Deve essere dimostrato che l'ufficio centrale dell'organizzazione ha istituito una catena di custodia in conformità con questo documento normativo e che l'intera organizzazione (inclusi tutti i siti) soddisfi i requisiti del documento.

L'organizzazione deve essere capace di dimostrare la propria abilità nel raccogliere e analizzare dati da tutti i siti, inclusa la sede centrale, e l'autorità e l'abilità di avviare cambiamenti nella catena di custodia già in atto, se necessario.

Funzione e responsabilità dell'ufficio centrale

L'ufficio centrale dell'organizzazione multi-sito deve:

- a) garantire l'impegno a nome di tutta l'organizzazione multi-sito di stabilire e mantenere una catena di custodia in conformità con i requisiti di questo documento,
- b) fornire a tutti i siti le informazioni e la guida necessari per l'applicazione efficace e il mantenimento della catena di custodia in conformità con questo documento,
- c) garantire legami contrattuali o di organizzazione con tutti i siti aderenti all'organizzazione multi-sito, includendo l'impegno dei siti di applicare e mantenere la catena di custodia in conformità con questo documento normativo. Il contratto deve anche includere il diritto da parte dell'ufficio centrale di escludere qualsiasi sito dalla partecipazione alla catena di custodia dell'organizzazione multi-sito in caso di gravi non-conformità con questo documento,
- d) tenere un registro di tutti i siti che fanno parte dell'organizzazione multi-sito,
- e) avviare un programma audit interno, e sottoporre tutti i siti pertinenti ad audit (inclusa la stessa sede amministrativa centrale) secondo quel programma, prima che l'ente indipendente di certificazione / registrazione inizi la sua valutazione,
- f) avviare una revisione della conformità dei siti in base ai risultati degli audit interni; stabilire misure correttive e preventive se necessario e valutare l'efficacia delle azioni correttive applicate.

Funzioni e responsabilità dei siti

I siti collegati ad un'organizzazione multi-sito devono essere responsabili per:

- l'applicazione e il mantenimento dei requisiti della catena di custodia in conformità con questo documento normativo,
- rispondere in modo efficace a tutte le richieste da parte dell'ufficio centrale o dell'ente di certificazione /registrazione riguardo dati pertinenti, documentazioni o altre informazioni, collegate o meno a verifiche ispettive formali, revisioni o altro,
- fornire piena cooperazione e assistenza per poter completare in modo soddisfacente verifiche ispettive interne, revisioni, indagini di routine pertinenti o azioni correttive,
- l'applicazione di azioni correttive e preventive stabilite dall'ufficio centrale.

Responsabilità per l'implementazione dei requisiti di ITA 1002 in un'organizzazione multi-sito

Requisiti ITA 1002	Ufficio centrale	Sito
Sezione 2: Requisiti per la catena di custodia – metodo di separazione fisica		Sì
Sezione 3: Requisiti per la catena di custodia – metodo basato sulla percentuale		Sì
Sezione 4: Requisiti minimi del Sistema di Gestione		

4.2 Responsabilità ed autorità	Sì	Sì
4.2.1 Responsabilità di gestione	Sì	Sì
4.2.2 Responsabilità ed autorità	No (eccetto d. ed e.)	Sì
4.3 Procedure documentate	No (eccetto b.)	Sì
4.4 Registrazioni	No (eccetto d.)	Sì
4.5 Gestione delle risorse		Sì
4.5.1 Risorse umane / personale	Sì (solo per attività fornite)	
4.5.2 Attrezzature tecniche		
4.6 Ispezioni e controllo	Sì	Sì

Appendice 5: Calcolo della percentuale di materia prima certificata (Informativa)

Nota: I capitoli di questa appendice seguono la numerazione della parte principale di questo documento normativo internazionale.

Capitolo 3.1.2.3: Definizione del lotto di produzione

L'organizzazione deve identificare il lotto/i di produzione per cui è/sono calcolate le percentuali di certificazione. Il lotto di produzione deve essere identificato per prodotti specifici o gruppi di prodotti. L'organizzazione può includere in un lotto di produzione solo prodotti che costituiti dalle stesse materie prime.

Tabella 1: Esempio di definizione di un lotto di produzione della catena di custodia

Prodotti in uscita	Materie prime in entrata	Lotto di produzione della catena di custodia
Segati di abete rosso A	Tronchi da sega di Abete rosso	Prodotti di Abete rosso
Segati di abete rosso B		
Segati di abete rosso C		
Cippato di abete rosso		
Segati di Pino A	Tronchi da sega di Pino	Prodotti di Pino
Segati di Pino B		
Segati di Pino C		
Cippato di Pino		
Segatura di Pino / Abete rosso	Tronchi da sega di Pino / Abete rosso	Prodotti di Pino / Abete rosso
Corteccia di Pino / Abete rosso		

Capitolo 3.3: Calcolo della percentuale di certificazione

L'azienda può usare due metodi per calcolare la percentuale di certificazione: della percentuale semplice e della percentuale media mobile.

Capitolo 3.3.5: Percentuale semplice

La percentuale di certificazione per il lotto di produzione dichiarato è calcolato dal materiale incluso in quel lotto di produzione. L'organizzazione che applica questo metodo deve quindi calcolare la percentuale di certificazione (per esempio, per conoscere il volume totale di materie prime certificate ed altre materie prime) prima della vendita o del trasferimento di qualsiasi prodotto del lotto di produzione.

Capitolo 3.3.6: Percentuale media mobile

La percentuale media mobile è ottenuta usando la quantità di materie prime in entrata durante il periodo specifico precedente al calcolo. Il periodo massimo di riferimento della media mobile è di 12 mesi.

Esempio di media mobile di tre mesi:

La percentuale di certificazione per il lotto di produzione viene calcolata dal volume di materie prime certificate e altre materie prime in entrata negli ultimi tre mesi.

Nota: Quando l'organizzazione inizia con la catena di custodia e il periodo di riferimento temporale usato nel calcolo della media mobile è più breve del periodo di riferimento della catena di custodia, il calcolo della media mobile viene effettuato considerando il volume di materiale in entrata da quando è stata avviata la catena di custodia. Viene dato un esempio nella tabella 2: La prima media mobile (mese 1) viene calcolata basandosi solo sul volume di materiale in entrata nel mese 1, la seconda media mobile (mese 2) viene calcolata solo dal volume di materiale in entrata dei mesi 1 e 2.

Tabella 2: Esempio di media mobile con un periodo di riferimento di tre mesi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Numero del primo periodo di calcolo	Volume di materie prime certificate in entrata (tonnellate)*	Volume di altre materie prime (tonnellate)*	Somma dei volumi di materie prime certificate per i tre mesi precedenti (tonnellate)	Somma dei volumi di altre materie prime per i tre mesi precedenti (tonnellate)	Percentuale media mobile dei tre mesi di riferimento	Volume di materiale totale in uscita del lotto di produzione. (tonnellate)*	Volume di prodotti certificati (% di materie prime certificate dichiarate nel prodotto certificato) (tonnellate)	
							Metodo di media percentuale	Metodo del credito di volume
j=i	Vc	Vo	Vc(3)	Vo(3)	Pc(3)	Vpb	Vcp (Vc%)	Vcp (Vc%)
			$Vc(3) = \sum_{j=1}^{i-2} Vc_j$	$Vo(3) = \sum_{j=1}^{i-2} Vo_j$	$Pc = \frac{Vc(3)}{Vc(3)+Vo(3)}$		$Vcp_i = \frac{Vpb_i}{Vpb_{i-1}}$ Claimed % = Pc_{i-1}	$Vcp_i = \frac{Vpb_i * Pc_{i-1}}{Vpb_{i-1}}$ Claimed % = 100%
1	11	90	11	90	10,89%	70,7		
2	12	90	23	180	11,33%	71,4	71,4 (10,89%)	7,78 (100 %)
3	13	90	36	270	11,76%	72,1	72,1 (11,33%)	8,17 (100 %)
4	14	90	39	270	12,62%	72,8	72,8 (11,76%)	8,56 (100 %)
5	15	90	42	270	13,46%	73,5	73,5 (12,62%)	9,28 (100 %)
6	16	90	45	270	14,29%	74,2	74,2 (13,46%)	9,99 (100 %)
7	17	90	48	270	15,09%	74,9	74,9 (14,29%)	10,70 (100 %)
8	18	90	51	270	15,89%	75,6	75,6 (15,09%)	11,41 (100 %)
9	19	90	54	270	16,67%	76,3	76,3 (15,89%)	12,12 (100 %)
10	20	90	57	270	17,43%	77	77 (16,67%)	12,84 (100 %)
11	21	90	60	270	18,18%	77,7	77,7 (17,43%)	13,54 (100 %)
Continuativo								

* I dati sul volume presentati nella tabella sovrastante sono solo esempi
Esempio di calcolo presentato nella tabella 2:

- [colonna 4] Il volume delle materie prime certificate è calcolato come somma del volume delle materie prime certificate in entrata nei tre mesi precedenti.

$$Vc(3)_6 = Vc_6 + Vc_5 + Vc_4 ; Vc(3)_6 = 16 + 15 + 14 = \mathbf{45} \text{ [tonnellate]}$$

- [colonna 5] Il volume di altre materie prime è calcolato come somma del volume di altre materie prime in entrata nei tre mesi precedenti.

$$Vo(3)_6 = Vo_6 + Vo_5 + Vo_4 ; Vo(3)_6 = 90 + 90 + 90 = \mathbf{270} \text{ [tonnellate]}$$

- [colonna 6] La percentuale media mobile è calcolata secondo la formula nel capitolo 3.3.1: $Pc = Vc / [Vc + Vo]$

$$Pc_6 = 100 * Vc(3)_6 / [Vc(3)_6 + Vo(3)_6] ; Pc_6 = 100 * 45 / [45 + 270] = \mathbf{14,29} \text{ [%]}$$

- [colonna 8] Il volume dei prodotti certificati, usando il metodo di percentuale media mobile per il lotto di produzione del settimo (7) mese, è calcolato dal volume prodotto /venduto nel settimo mese (7) e l'ultima percentuale media mobile (calcolata nel sesto (6) mese). Il volume totale delle materie prime certificate è uguale al volume totale per lotto di produzione ($Vcp_7 = Vpb_7$). La percentuale delle materie prime certificate dichiarate nei prodotti certificati è uguale all'ultima media mobile calcolata (Dichiarata % = Pc_6 [%])

$$Vcp = \mathbf{74,9} \text{ tonnellate, Dichiarata \% = } \mathbf{14,29} \text{ [%]}$$

L'organizzazione può vendere 74,9 tonnellate come prodotti certificati che includono il 14,29 % di materie prime certificate.

Nota 1: Il periodo del lotto di produzione non deve necessariamente equivalere al periodo di calcolo, ma non deve superare il periodo di calcolo.

Nota 2: L'organizzazione può etichettare i prodotti certificati se il contenuto (percentuale) di materie prime presenti supera un limite minimo definito dallo schema di certificazione e/o etichettatura che fornisce il logo.

- [colonna 9] Il volume di prodotti certificati che usano il metodo del credito di volume per il lotto di produzione del settimo (7) mese è calcolato considerando il volume prodotto / venduto durante il settimo (7) mese e l'ultima media mobile (calcolata durante il sesto (6) mese). Il volume di materie prime certificate del lotto di produzione è uguale al volume totale del lotto di produzione dall'ultima media mobile calcolata ($Vcp_7 = Vpb_7 * Pc_6$). La percentuale delle materie prime certificate dichiarate nei prodotti certificati corrisponde sempre al 100 %.

$$Vcp = 74,9 * 0,1429 = \mathbf{10,70} \text{ tonnellate, Dichiarata \% = } \mathbf{100} \text{ [%]}$$

Capitolo 3.4: Trasferimento della percentuale di materia prima certificata ai prodotti

La percentuale di certificazione deve essere calcolata per il lotto di produzione e anche distribuita ai prodotti del lotto di produzione. Il lotto di produzione è definito dal suo contenuto (inclusi i prodotti) e anche dal periodo di tempo in cui i prodotti sono realizzati o venduti. Il periodo di tempo massimo per un lotto di produzione è di tre mesi.

L'esempio del metodo di percentuale media e del metodo del credito di volume per un lotto di produzione di un mese è indicato nella tabella 2, colonna 8 e 9.

Capitolo 3.4.2.2: Sistema del credito di volume

Se l'organizzazione usa il sistema del credito di volume per il lotto di produzione che consiste di più prodotti e (i) non è capace di definire un'unità singola di misurazione per tutti i prodotti facenti parte del lotto di produzione o (ii) i prodotti hanno proporzioni diverse tra 'volume delle materie prime in entrata' e 'volume dei prodotti in uscita', allora il trasferimento della percentuale di certificazione al credito di volume deve essere effettuato separatamente per ogni/tutti prodotto/i del lotto di produzione che ha/hanno unità di misurazione o proporzioni in entrata / in uscita diversi.

La tabella 3 indica una situazione in cui l'organizzazione ha incluso cinque tipi di prodotti nel lotto di produzione (pasta di cellulosa, carta A, carta B, carta C, carta D). Le proporzioni di volume in

entrata / in uscita differiscono tra pasta di cellulosa e carta A-D e perciò il trasferimento della percentuale di certificazione al credito di volume deve essere effettuato separatamente per il prodotto pasta di cellulosa e i prodotti cartacei. La distribuzione del credito di volume tra i diversi prodotti carta viene decisa dall'organizzazione e dipende dalla richiesta dei clienti dei prodotti certificati.

Tabella 3: Esempio della distribuzione della percentuale di certificazione – credito di volume

Contenuto del lotto di produzione (proporzione del volume in entrata / in uscita)	Percentuale di certificazione	Volume in uscita del lotto di produzione	credito di certificato	Distribuzione del credito di all'interno del lotto di produzione* ¹
Pasta di cellulosa (0.3)	55 %	100 t	220 t	55 t
Carta A (0.25)		100 t		100 t
Carta B (0.25)		100 t		70 t
Carta C (0.25)		100 t		50 t
Carta D (0.25)		100 t		0 t

*¹ La distribuzione delle materie prime certificate tra i prodotti Carta A-D è decisa dall'organizzazione stessa.

3.4.2.3. - 3.4.2.4 Accumulazione dei crediti di volume

L'organizzazione può stabilire una riserva di crediti di volume per il gruppo di prodotti di uno specifico lotto di produzione o per specifici prodotti del lotto di produzione se si applica il capitolo 3.4.2.4.

Tabella 4: Esempio di accumulo di crediti di volume (in tonnellate)

1	2	3	4	5
Numero di lotto di produzione di 1 mese	Credito di volume per lotto di produzione	Riserva di credito	Riserva di credito massima	Unità di credito utilizzate
i		$= [3]_{i-1} - [5]_{i-1} + [2]_i$ condition: $[3]_i = [4]_i$	$[2]_i$	
1	0	0	0	0
2	7,78	7,78	7,78	0
3	8,17	15,95	15,95	0
4	8,56	24,51	24,51	0
5	9,28	33,79	33,79	0
6	9,99	43,78	43,78	0
7	10,7	54,48	54,48	0
8	11,41	65,89	65,89	0
9	12,12	78,01	78,01	0
10	12,84	90,85	90,85	0
11	13,54	104,39	104,39	0
12	16,32	120,71	120,71	0
13	15,33	136,04	136,04	0
14	16,54	144,8	144,8	5

15	8,05	144,68	144,68	10
17	8,05	142,73	144,17	50
18	23,41	116,14	158,3	50

Esempio di calcolo mostrato nella tabella 4 per il lotto di produzione del mese 15:

- [colonna 2] include il credito di volume calcolato per il lotto di produzione del mese 1. (I valori per i mesi 1-11 sono presi dalla tabella 2)
- [colonna 3] La riserva di crediti è calcolata come il risultato della riserva del mese precedente [colonna 3, mese 14] meno i crediti di volume usati nel mese precedente [colonna 5, mese 14] più il credito di volume calcolato per il mese corrente [colonna 2, mese 15].

$$[3]_{14} - [5]_{14} + [2]_{15} = 144,8 - 5 + 8,05 = 147,85 \text{ [tonnellate]}$$

La quantità totale accumulata nella riserva di credito non può superare i crediti di volume entrati nel credito di volume nei precedenti dodici mesi [colonna 4 = 144,68] (capitolo 3.4.2.4)

$147,85 > 144,68$, quindi la riserva di credito è **144,68** (tonnellate)

- [colonna 4] la massima riserva di credito di volume è calcolata come la somma dei crediti di volume entrati nel calcolo dei crediti durante gli ultimi dodici mesi [colonna 2, mesi 4-15]

$$\begin{aligned}
 [4] &= [2]_4 + [2]_5 + [2]_6 + [2]_7 + [2]_8 + [2]_9 + [2]_{10} + [2]_{11} + [2]_{12} + [2]_{13} + [2]_{14} + [2]_{15} = \\
 &= 8,56 + 9,28 + 9,99 + 10,7 + 11,41 + 12,12 + 12,84 + 13,54 + 16,32 + 15,33 + 16,54 + 8,05 = \\
 &= 144,68 \text{ [tonnellate]}
 \end{aligned}$$

Appendice 6: Specificazione dell'origine per i propositi dell'etichetta e le dichiarazioni del PEFC che coprono le materie prime riciclate

(Obbligatorio per le organizzazioni che desiderano che le affermazioni del PEFC coprano le materie prime riciclate).

1. Introduzione

La definizione di origine stabilita da questa Appendice deve essere usata insieme con i requisiti di questo standard se una organizzazione mette in atto una catena di custodia per usare il logo PEFC e/o le dichiarazioni che coprono materie prime riciclate.

L'organizzazione deve calcolare e comunicare separatamente informazioni su:

- il contenuto di materie prime a base legnosa certificate PEFC (capitolo 2),
- il contenuto di materie prime riciclate (capitolo 3).

2. Dichiarazioni su materie prime a base legnosa certificate PEFC

2.1 Materie prime certificate (Vc)

(i) Materie prime a base legnosa vendute come "Certificate PEFC":

- 1) dal fornitore in possesso di un certificato di gestione forestale valido rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, in conformità con i requisiti dello schema di certificazione forestale che è stato approvato dal Consiglio PEFC;
- 2) dal fornitore con il documento attestante la sua partecipazione a una regione o a un gruppo con un certificato di gestione forestale valido come specificato in a);
- 3) dal fornitore con un certificato di catena di custodia valido rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, in conformità con questo standard di catena di custodia usato insieme con questa definizione dell'origine della materia prima del Consiglio PEFC o con una definizione riconosciuta dal Consiglio PEFC;
- 4) dal fornitore con un documento attestante la partecipazione ad una organizzazione multi-sito con un certificato di catena di custodia valido come specificato in c);
- 5) dal fornitore senza certificato di catena di custodia, che trasferisce una materia prima / prodotto nel imballaggio originale, che ha ricevuto dal suo fornitore e il cui status di prodotto certificato può essere verificato secondo i punti (a), (b), (c) o (d). In questo caso l'informazione sul prodotto deve includere un'identificazione del fornitore originale certificato e dello status del prodotto certificato.

Nota: I requisiti del Consiglio PEFC per enti certificatori/registrazione accreditati sono specificati nell'allegato 6 del Documento Tecnico del Consiglio PEFC. I certificati emessi dagli enti certificatori accreditati devono includere nome e/o logo dell'ente accreditato e il relativo numero d'accreditamento.

2.2 Materie prime neutrali

Materie prime non legnose (ad es. fibre di piante d'origine agronomica e stracci), amido, pigmenti e legno raccolto in ambienti urbani (legno urbano).

2.3 Altre materie prime (Vo)

Materie prime a base legnosa diverse da quelle indicate sotto le voci materie prime certificate e materie prime neutrali nel capitolo 2.1 e 2.2.

3. Dichiarazioni sulle materie prime riciclate (Materia prima “Riciclata PEFC”)

3.1 Materia prima certificata (Vc)

(i) Materiale legnoso e fibre post-consumo, ricavate direttamente da centri di riciclaggio o da centri di raccolta:

- a) dove sono assenti agenti contaminanti non chimici,
- b) le cui caratteristiche chimiche sono note e sono conformi ai regolamenti esistenti per contaminazioni chimiche quando e dove sono rilevanti.

Nota 1: L'assenza di contaminanti non chimici, quali terra, cemento, pietre, stoffa, plastica, gomma o metallo è assicurata da: (1) astensione dalla raccolta di contaminanti non chimici, (2) controllo visivo e rimozione dei contaminanti non chimici all'entrata dei rifiuti nei centri di pre-lavorazione e (3) controllo visivo e rimozione dei contaminanti non chimici all'entrata presso i trasformatori delle materie prime recuperate (unità di pannelli a base legnosa, fabbriche di pasta per carta, ecc). Specificazioni nazionali, quando e dove sono rilevanti, devono essere usate per la determinazione per la relativa quantità di contaminanti non chimici (ad esempio il documento di specificazione del regno Unito PAS 104 pubblicato dalla British Standards Institution, BSI – 2004).

Nota 2: Dato che si sta ancora sviluppando la tecnologia per consentire all'utilizzatore della materia prima legnosa post-consumo di condurre test per individuare bassi contenuti di contaminanti chimici, le materie prime post consumo recuperate devono essere esaminate per individuare contaminazioni chimiche usando i metodi disponibili e a costi sostenibili.

Il valore limite di contaminazione chimica deve soddisfare i regolamenti vigenti. Altre specificazioni per la contaminazione chimica della materia prima legnosa post-consumo deve essere prese in considerazione se esistente e applicabile (ad esempio lo standard della Federazione Europea del Pannello riguardante l'uso del legno riciclato nei pannelli a base legno).

(ii) Materie prime a base legno vendute come “riciclate PEFC”:

- dal fornitore con un certificato di catena di custodia valido rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, in conformità con questo standard di catena di custodia usato insieme con questa definizione dell'origine della materia prima del Consiglio PEFC o con una definizione riconosciuta dal Consiglio PEFC;
- dal fornitore con un documento attestante la partecipazione ad una organizzazione multi-sito con un certificato di catena di custodia valido come specificato in a);
- dal fornitore senza certificato di catena di custodia, che trasferisce una materia prima / prodotto nell'imballaggio originale, che ha ricevuto dal suo fornitore e il cui status di prodotto certificato può essere verificato secondo i punti (a), (b), (c) o (d). In questo caso l'informazione sul prodotto deve includere un'identificazione del fornitore originale certificato e dello status del prodotto certificato.

Nota: I requisiti del Consiglio PEFC per enti certificatori/registrazione accreditati sono specificati nell'allegato 6 del Documento Tecnico del Consiglio PEFC. I certificati emessi dagli enti certificatori accreditati devono includere nome e/o logo dell'ente accreditato e il relativo numero d'accreditamento.

3.2 Materie prime neutrali

Le materie prime neutrali includono:

- (i) Materie prime non legnose (ad es. fibre di piante d'origine agronomica e stracci), amido, pigmenti e legno raccolto in ambienti urbani (legno urbano).

3.3 Altre materie prime

Materie prime a base legnosa diverse da quelle indicate sotto le voci materie prime certificate e materie prime neutrali nel capitolo 3.1 e 3.2.

4. Utilizzo dei metodi di catena di custodia

Per i propositi di affermazioni basati sulla definizione di origine di questa Appendice, l'organizzazione può usare i seguenti metodi di catena di custodia:

- (i) Separazione fisica (Sezione 2 dello standard di catena di custodia),

(ii) Basato sulla percentuale - metodo della percentuale media – (Sezione 3 dello standard di catena di custodia, escluso il capitolo 3.4.2).

Appendice 7: Implementazione dei requisiti al fine di evitare l'approvvigionamento di materie prime da fonti controverse

Normativa

1. Obiettivi e Ambito di applicazione

L'obiettivo di questo documento è di fornire requisiti che descrivano in dettaglio quelli del capitolo 3.6.2 di ITA 1002, al fine di evitare l'approvvigionamento di materie prime da fonti controverse.

Nota 1: Il termine fonti controverse è definito nel capitolo 1.3.4 di ITA 1002.

Nota 2: Sebbene il documento sia stato sviluppato con lo scopo di evitare l'approvvigionamento di materie prime da fonti controverse come chiarito dal Consiglio del PEFC, il concetto base dell'autodichiarazione dei fornitori, l'analisi del rischio e il programma di verifica da parte di seconde e terze parti possono essere utilizzati per altri scopi identificati dall'organizzazione, al di fuori della portata della definizione del PEFC.

Il documento è stato approvato dall'Assemblea del Consiglio Generale PEFC il 27 ottobre 2006 come parte integrante dell'ITA 1002 ed entra in vigore il primo maggio 2007.

2. Autodichiarazione dei fornitori

2.1 L'organizzazione deve richiedere a tutti i fornitori di prodotti a base forestale (*NdT: legnosa e non legnosa, inclusi i prodotti derivanti dalla pioppicoltura*) che non includano materie prime classificate come certificate, un'autodichiarazione firmata in cui si attesti che le materie prime fornite non provengono da fonti controverse.

Nota: I fornitori di prodotti certificati che applicano il metodo percentuale, che include sia materie prime certificate che non certificate, sono esclusi da questa richiesta di autodichiarazione perché le problematiche relative all'origine controversa delle materie prime non certificate sono già state verificate dalla catena di custodia del fornitore.

2.2 L'autodichiarazione del fornitore deve includere:

- a) una dichiarazione scritta che, secondo le migliori conoscenze del fornitore, le materie prime fornite non provengono da fonti controverse,
- b) un impegno scritto a dare informazioni sull'origine geografica (nazione / regione) delle materie prime fornite; tali informazioni sono necessarie per la valutazione di rischio dell'organizzazione,
- c) un impegno scritto, nel caso in cui le forniture siano considerate ad "alto" rischio, in cui si stabilisca che il fornitore deve dare le informazioni necessarie per identificare le/a unità di gestione forestale di origine della materia prima e l'intera catena della fornitura collegata alla fornitura ad "alto" rischio.
- d) un impegno scritto, nel caso in cui le forniture siano considerate ad "alto" rischio, in cui si stabilisca che il fornitore deve autorizzare l'organizzazione a svolgere ispezioni di seconda o terza parte sulle operazioni del fornitore così come sulle operazioni del fornitore precedente nella catena.

Nota: Il termine "regione" usato nel documento si riferisce ad un livello inferiore alla nazione.


2.3 *Nel caso in cui l'organizzazione abbia siglato un contratto con il fornitore, tale contratto deve includere i requisiti del capitolo 2.2 tra la sua documentazione.*

3. Valutazione di rischio

3.1 L'organizzazione deve eseguire una valutazione di rischio delle materie prime provenienti da fonti controverse per tutte le forniture di prodotti a base forestale (*NdT: inclusi i prodotti della pioppicoltura*) che non includano materie prime classificate come certificate.

- 3.2** La valutazione di rischio dell'organizzazione deve portare alla classificazione delle forniture nelle categorie di rischio "basso" o "alto".
- 3.3** La valutazione di rischio dell'organizzazione deve essere eseguita sulla base della valutazione della:
- a) probabilità che le attività inserite all'interno della definizione di fonti controverse avvengano nella nazione / regione del fornitore (da qui in poi ci si riferirà alla probabilità a livello nazionale / regionale) e della
 - b) probabilità che la catena di approvvigionamento non sia stata in grado di identificare una potenziale fonte controversa di fornitura (da qui in poi ci si riferirà alla probabilità a livello della catena di approvvigionamento).
- 3.4** L'organizzazione deve determinare il rischio basandosi sulla combinazione della probabilità a livello nazionale / regionale e della probabilità a livello della catena e classificare a rischio "alto" tutte le forniture in cui la probabilità a livello nazionale / regionale e la probabilità a livello della catena, siano stimate entrambe ad "alto" rischio (vedi grafico 1)

Grafico 1: determinazione di forniture ad "alto" rischio con la combinazione della probabilità a livello nazionale / regionale e della probabilità a livello della catena di approvvigionamento.



3.5 L'organizzazione deve classificare la probabilità a livello nazionale / regionale come "alta" per tutte le forniture a cui si possa applicare uno qualsiasi degli indicatori della tabella 1.

Tabella 1: lista degli indicatori per l'alta probabilità a livello nazionale / regionale

Indicatori	Esempi di referenze esterne per le fonti
La nazione / regione è interessata da un bando sulle esportazioni di legname del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.	Attualmente applicato alla Liberia dal luglio 2003 (Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1521 (2003) www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html)
La nazione / regione è conosciuta come una nazione con un basso livello di applicazione delle leggi forestali e un alto livello di corruzione.	Nella definizione di questo indicatore, l'organizzazione può utilizzare le sue indagini interne o i risultati di indagini esterne di organizzazioni governative o non governative attive nel monitoraggio dell'applicazione della legislazione forestale e della corruzione, come ad esempio la Banca Mondiale (http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp), il Chatham House del Regno Unito (www.illegal-logging.info), l'Agenzia per l'Indagine sull'Ambiente (www.eia-international.org), Global Witness (www.globalwitness.org), Transparency International (www.transparency.org), ecc.
La nazione è inclusa tra quelle in cui la superficie forestale è in calo secondo le statistiche ufficiali della FAO.	FAO Stima delle Risorse Forestali Globali 2005 (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf)
L'organizzazione ha ricevuto commenti dai propri clienti o altre parti esterne, supportati da prove affidabili, sulle proprie forniture riguardo alle fonti controverse, che non sono state smentite da proprie indagini.	

3.6 L'organizzazione deve classificare la probabilità a livello di catena come "alta" per tutte le forniture a cui non si possono applicare alcuno degli indicatori della tabella 2.

Tabella 2: lista degli indicatori per la bassa probabilità a livello di catena

Indicatori	Prove e/o riferimenti a fonti esterne
Le forniture sono dichiarate certificate secondo uno schema di certificazione forestale (diverso da quelli accreditati dal PEFC), accompagnate da un certificato di gestione forestale o catena di custodia rilasciato da un organismo di certificazione di parte terza.	L'organizzazione deve essere in grado di dimostrare che lo schema di certificazione include: <ul style="list-style-type: none"> – la certificazione di parte terza di gestione forestale che copra le attività riportate nella definizione di fonti controverse; – la certificazione di parte terza di catena di custodia; – un meccanismo di verifica che garantisca che le materie prime non certificate non provengono da fonti controverse nei casi in cui sia utilizzato l'approccio percentuale. – Esempi di schemi di certificazione forestale non accreditati al PEFC: Forest Stewardship Council, ecc.
Forniture controllate attraverso verifiche governative o non governative o con meccanismi di licenze, diverse dagli schemi di certificazione forestale, incentrate sulle attività riportate nella definizione di fonti controverse.	Le organizzazioni devono essere in grado di fornire prove sugli ambiti di applicazione delle verifiche o dei meccanismi di licenze. Esempi di verifiche e di meccanismi di licenze: EU FLEGT (http://ec.europa.eu/comm/development/body/theme/forest/initiative/index_en.htm) Tropical Forest Trust (www.tropicalforesttrust.com)
Forniture accompagnate da una documentazione verificabile, che identifica chiaramente tutti i fornitori all'interno della catena, le unità di gestione forestale da cui proviene la fornitura e che dia prove sufficienti della conformità con i requisiti legali.	Prova della conformità con i requisiti legali può essere una dichiarazione da parte dell'autorità legale sulla conformità o assenza di non conformità con le leggi, un permesso di taglio o un piano di gestione forestale approvato dall'autorità legale competente.

4. Programma di verifiche di seconda o terza parte

4.1 Generale

4.1.1 L'organizzazione deve stabilire un programma di verifiche di seconda o terza parte per le forniture classificate come ad "alto" rischio. Il programma di verifica deve coprire:

- a) l'identificazione dell'intera catena di approvvigionamento e la/e unità di gestione forestale d'origine della fornitura;
- b) ispezioni sul campo e
- c) misure correttive e preventive.

4.2 Identificazione della catena della fornitura

4.2.1 L'organizzazione deve richiedere a tutti i fornitori di forniture ad "alto" rischio, dettagliate informazioni sull'intera catena di approvvigionamento e sulla/e unità di gestione forestale d'origine della fornitura. Le informazioni presentate devono consentire all'organizzazione di pianificare ed eseguire ispezioni sul campo.

4.3 Ispezioni sul campo

4.3.1 Il programma di verifiche dell'organizzazione deve prevedere ispezioni presso il fornitore che spedisce forniture ad "alto" rischio. Le ispezioni possono essere svolte dall'organizzazione stessa (ispezioni di parte seconda) o da una parte terza su incarico dell'organizzazione.

4.3.2 L'organizzazione deve individuare un campione di fornitori per le ispezioni annuali. La dimensione del campione deve essere almeno pari alla radice quadrata del numero dei diretti fornitori di forniture ad "alto" rischio: ($y=\sqrt{x}$), arrotondato al numero intero più vicino. Nei casi in cui le precedenti ispezioni si sono dimostrate efficaci nel rispondere agli obiettivi di questo documento, l'ampiezza del campione potrà essere ridotta di un fattore di 0,8 , ad esempio: ($y=0,8 \sqrt{x}$) arrotondato per eccesso.

4.3.3 Le ispezioni sul campo devono coprire:

- a) il fornitore diretto e tutti i fornitori che lo precedono nella catena in modo da accertare la conformità con le dichiarazioni del fornitore sull'origine della materia prima e
- b) il proprietario / gestore dell'unità forestale d'origine della fornitura e ogni altra parte responsabile per le attività di gestione in quella unità forestale in modo da accertare la conformità con i requisiti legali.

4.4 Misure correttive e preventive

4.4.1 L'organizzazione deve definire procedure scritte per l'implementazione di misure correttive per le non conformità del fornitore individuate dal programma di verifiche dell'organizzazione.

4.4.2 Il campo d'azione delle misure correttive deve essere basato sulla scala e sulla importanza delle non conformità e deve includere quanto segue:

- a) comunicazione della non conformità con una richiesta di miglioramento;
- b) richiesta al fornitore di definire misure correttive riguardo alla conformità dell'unità di gestione forestale rispetto ai requisiti legali o all'efficienza del flusso di informazioni nella catena della fornitura;
- c) rinuncia all'uso delle forniture del fornitore.

4.4.3 L'organizzazione deve interrompere l'approvvigionamento da quei fornitori che non hanno presentato un'autodichiarazione come richiesto al Capitolo 2 o non hanno dato informazioni sulla catena di fornitura come richiesto al capitolo 4.2.

Appendice 8: Norme del PEFC Council sulle origini, gli scopi del marchio e dichiarazioni PEFC dei prodotti forestali non legnosi

(Normativo per un'organizzazione che usa il marchio PEFC e le dichiarazioni per i prodotti forestali non legnosi)

Introduzione

La definizione di origine stabilita da questa Appendice deve essere applicata insieme con i requisiti di ITA 1002 quando un'organizzazione crea una catena di custodia per la certificazione di prodotti forestali non legnosi, al fine di utilizzare il logo PEFC e/o le dichiarazioni sui prodotti forestali non legnosi.

L'appendice è stata approvata dall'Assemblea del Consiglio Generale PEFC il 27 ottobre 2006.

Materie prime certificate (Vc):

Include materie prime forestali non legnose vendute come "certificate PEFC":

- a) dal fornitore con un certificato di gestione forestale valido rilasciato da un organismo di certificazione/registrazione accreditato e notificato PEFC essendo in conformità con i requisiti di uno schema di certificazione forestale che è stato approvato dal PEFC;
- b) da un fornitore con un documento che ne conferma la partecipazione ad una regione o ad un gruppo con un certificato valido di gestione forestale come specificato al punto a);
- c) dal fornitore con un certificato di catena di custodia valido rilasciato da un organismo di certificazione/registrazione accreditato e notificato PEFC essendo in conformità con questo standard di catena di custodia applicato insieme a questa definizione del Consiglio del PEFC dell'origine delle materie prime non legnose o di altra definizione d'origine riconosciuta dal Consiglio del PEFC che copre le materie prime non legnose;
- d) da un fornitore con un documento che ne conferma la partecipazione ad un'organizzazione multi-sede con un certificato di catena di custodia valido come specificato al punto c);
- e) da un fornitore senza un certificato di catena di custodia che trasmette una materia prima / prodotto nella confezione originale, che ha ricevuto dal suo fornitore il cui status di certificazione può essere verificato secondo i punti a), b), c) o d). In questo caso le informazioni sul prodotto devono includere un'identificazione del fornitore originale certificato e del suo status di certificato.

Nota: I requisiti del Consiglio del PEFC per gli organismi di certificazione/registrazione accreditati e notificati PEFC sono specificati nell'Allegato 6 del Documento Tecnico del Consiglio del PEFC. I certificati accreditati devono includere il simbolo dell'accreditamento dell'organismo di accreditamento competente.

Materie prime neutre (Vn):

Include materie prime non forestali (non legnose) che non possono essere sostituite da materie prime forestali (ad esempio materie prime usate come ingredienti non essenziali in prodotti cosmetici o farmaceutici).

Altre materie prime (Vn):

Include materie prime diverse da quelle definite come "certificate" e "materie prime neutre".

Definizione di materie prime forestali non legnose

Materie prime o prodotti intermedi derivanti da foreste diverse da materie prime legnose (capitolo 1.3.16 di ITA 1002).

La definizione non copre:

- a) servizi legati alla foresta (ad esempio turismo, sport, ecc);
- b) altri prodotti / materie prime tangibili o non tangibili, la cui origine non può essere collegata ad una specifica proprietà forestale (ad esempio animali, uccelli e i loro prodotti, aria, acqua, ecc).